

Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 21/02/2018, n. 4182

(Omissis) s.r.l. c. Fallimento (Omissis) s.r.l.

FALLIMENTO

Dichiarazione di fallimento
in genere

Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell'art. [10 legge fall.](#), può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal **registro** delle **imprese**, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, né rilevando l'iter procedimentale che, presso il **registro**, abbia portato alla cancellazione ed alla individuazione della relativa data.

FONTI

Massima redazionale, 2018

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 12-12-2017) 21-02-2018, n. 4182

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

FALLIMENTO

Dichiarazione di fallimento
in genere

PROCEDIMENTO CIVILE

Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore e l.r., rapp. e dif. dall'avv. Paolo Gamberale, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, via di Villa Ada n. 57, come da procura in calce all'atto - ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore fall. p.t., rapp. e dif. dall'avv. Luigi Amerigo Bottai, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, via Pietro Paolo Rubens n. 31, come da procura in calce all'atto;

B.G., rapp. e dif. dall'avv. Aldo Spada, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, come da procura a margine dell'atto;

- controricorrenti -

per la cassazione della sentenza App. Roma 30.6.2016, n. 4150/2016, in R.G. 50274/2015;

vista la memoria del ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta [decreto 14 settembre 2016](#), n.136/2016 del Primo Presidente.

Svolgimento del processo

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore ((OMISSIS)) impugna la sentenza App. Roma 30.6.2016, n. 4150/2016, in R.G. 50274/2015, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto [L. Fall.](#), ex art. 18 avverso la sentenza Trib. Roma 19.12.2014 dichiarativa del proprio fallimento e resa su istanza del creditore in epigrafe;

2. la corte di appello, per quanto qui di interesse, ha riconosciuto la infondatezza della complessiva doglianza in tema di notifica, affermandone la regolarità per essere avvenuta ai sensi della [L. Fall.](#), art. [15, comma 3](#), in via gradata rispetto a quella tramite PEC e poi alla sede, infruttuose; inoltre, la sentenza di fallimento del 19.12.2014 era tempestiva anche rispetto alla decorrenza dell'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che ancora da una visura ordinaria del 4.6.2014 non constava l'avvenuta iscrizione dell'atto di cancellazione, per quanto inoltrato dalla parte all'Ufficio;

3. con il ricorso si deduce, in tre motivi, l'erroneità della sentenza, sul punto della notifica a società cancellata, inapplicabile nel caso la [L. Fall.](#), art. [15, comma 3](#), norma comunque incostituzionale e della dichiarazione di fallimento, resa oltre l'anno dalla iscrizione camerale della cancellazione.

Motivi della decisione

Considerato che:

1. i motivi di ricorso debbono essere preceduti dall'esame di una premessa ad essi comune e che vorrebbe la dichiarazione di fallimento errata per l'impropria applicazione di una disciplina relativa al fallimento cd. infraannuale, mentre nella vicenda sarebbe decorso più di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, con ogni conseguenza [L. Fall.](#), ex artt. 10 e 15, oltre che sul regime delle notifiche; la censura non coglie nel segno, avendo accertato il giudice di merito che almeno alla data del 4.6.2014 l'Ufficio del registro rilasciava certificazioni da cui non risultava avvenuta l'iscrizione dell'atto di cancellazione, la prova del cui inoltro tempestivo (rectius, della cui domanda), inclusa la presa in carico, non surroga l'evento formale della iscrizione della cancellazione stessa, ai fini della opponibilità sancita [dall'art. 2193 c.c.](#); tale accertamento non appare idoneamente impugnato;

2. può invero essere ricordato, secondo indirizzo consolidato di questa Corte, che "ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi della [L. Fall.](#), art. 10, può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, nè rilevando l'iter procedimentale che, presso il registro, abbia portato alla cancellazione ed alla individuazione della relativa data." (Cass. 24549/2016); tale principio rende irrilevante la generica esigenza di addossare ai terzi un onere di investigazione oltre il dato non annotato e quand'anche vi fossero segnalazioni nell'esperienza prodromiche alla vera e propria cancellazione di un imprenditore dal predetto registro, quando tuttavia la formalità manchi; semmai grava sulla parte che abbia dato corso al procedimento curarne che esso si completi per conseguire l'efficacia generale di cui alla norma, mentre non è stato oggetto di accertamento o allegazione la prova della diretta conoscenza in capo ai terzi dell'evento non iscritto;

3. in ogni caso, anche sulla regolarità della notifica può così essere ribadito il principio, correttamente seguito nella sentenza, per cui "la previsione della [L. Fall.](#), art. 10, per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris", nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi [dell'art. 145 c.p.c.](#), comma 1" (Cass. 5253/2017);

4. invero come precisato da Cass. 602/2017, 23728/17, 17946/2016 "nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi della [L. Fall.](#), art. 15, comma 3, - nel testo novellato dal [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con modificazioni dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#) -, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede";

5. nè, si è aggiunto, "la menzionata specialità, e completezza, di disciplina prevista nel procedimento per la dichiarazione di fallimento patiscono una deroga per il caso della società che, cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, sarebbe situazione normata in modo aggirante il precetto della [L. Fall.](#), art. 15, che, per la sua portata invece generale, attiene ad ogni vicenda di imprenditore fallibile e dunque anche se in forma societaria, cancellata o meno, senza eccezioni ovvero permeabilità del regime ordinario delle notifiche, interamente derogato; ne consegue che va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi [dell'art. 138 c.p.c.](#) e segg. o [art. 145 c.p.c.](#) (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società." (Cass. 602/2017);

6. la stessa ultima pronuncia dà atto che, "introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena detto - il legislatore del 2012" ha inteso codificare e rafforzare il principio secondo cui "il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico", conclusioni che vanno ripetute anche nella fattispecie

prevista dalla [L. Fall.](#), art. [10](#), che contempla - per l'anno successivo - la ricordata eccezione alla regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta.;

7. non sussistono infine i presupposti per rinnovare il dubbio di costituzionalità della [L. Fall.](#), art. [15](#), in rapporto alla [L. Fall.](#), art. [10](#) e con riguardo all'interpretazione fatta propria dal giudice di merito; non solo invero la ratio della pronuncia di Corte cost. n. 146/2016 non si discosta dall'esigenza decisoria sottesa alla vicenda del presente giudizio, ma appaiono impropri i riferimenti comparativi agli istituti del processo civile evocati in ricorso e genericamente addotti a referenti di incongruità della tesi qui seguita, stante la manifesta rispondenza di essi ad obiettivi diversi, apparendo per converso pienamente giustificata la specialità di disciplina accelerata dell'accertamento dell'insolvenza come normato alla [L. Fall.](#), art. [15](#), in deroga - sul punto - anche alle comuni disposizioni del procedimento camerale;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per la contrarietà agli indirizzi sopra richiamati e ai sensi dell'art.360bis c.p.c, n. 1, con condanna alle spese secondo a regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese nei confronti dei controricorrenti, liquidando le stesse, in favore di ciascuno, in Euro 8.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre il 15% a forfait sui compensi e gli accessori di legge; ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), art. [13, comma 1](#) quater, come modificato dalla [L. n. 228 del 2012](#), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018